



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Anna Luisa Carra	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere - relatore
Ignazio Tozzo	- Consigliere

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

Vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore in merito alle relazioni dell'organo di revisione del Comune di Altavilla Milicia sulle misure correttive relativamente al precedente ciclo di controllo, nonché sulla relazione sul rendiconto 2017;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 74/2020/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 3 giugno 2020, in videoconferenza, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del Tuel;

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente con nota prot. C.d.c. n. 4251 del 29/5/2020;

Udito il relatore, Consigliere Adriana La Porta;

Udito, per il comune di Altavilla Milicia, il responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. Domenico Camarda;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuata sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Ciò si colloca nell'ambito materiale del

coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003,

pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Con deliberazione n. 96/2018/PRSP questa Sezione controllo accertava, relativamente ai rendiconti per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, le criticità di seguito indicate:

Rendiconto 2015

1) il mancato rispetto il patto di stabilità interno 2015, dovuto alla mancata valorizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato corrente di spesa, computando il quale emergerebbe un saldo negativo pari a - 87.000 euro;

2) relativamente alle passività:

a. il riconoscimento di debiti fuori bilancio per 95.734 euro e la presenza di debiti in attesa di riconoscimento al 31/12/2015 per euro 346.854,09, per i quali l'ente ha fatto ricorso alla stipula di accordi transattivi;

b. la presenza di un decreto ingiuntivo per euro 35.017, per prestazione di servizi;

3) relativamente agli organismi partecipati: il mancato adempimento previsto dall'art.11, c. 6, lett. j, del d.lgs. 118/2011 relativo alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Rendiconto 2016:

- relativamente alle spese:

a. l'incremento della spesa corrente del 10% (principalmente dovuta a costi della raccolta rifiuti e dai debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente);

- b. pagamenti coattivi a vario titolo per euro 25.590,95;
- c. il riconoscimento di Debiti fuori bilancio per euro 464.494,14;
- d. la presenza (come emerge dalla relazione dell'organo di revisione) di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, nel 2017, per euro 455.679,04 (Settore Affari Generali) ed ulteriori euro 355.470,42 (Settore Tecnico);
- e. la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere, nel 2018, per euro 535.000;
 - relativamente agli organismi partecipati: il mancato adempimento previsto dall'art.11, c. 6, lett. j, del d.lgs. 118/2011 relativo alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

La richiamata deliberazione n. 96/2018/PRSP disponeva, quindi:

- per l'Amministrazione, l'adozione delle conseguenziali misure correttive entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione;
- per l'Organo di revisione dell'ente, gli approfondimenti e le verifiche di competenza, trasmettendo i relativi esiti a questa Sezione, entro giorni 90 dalla comunicazione della deliberazione.

In data 10/5/2018 (prot. C.d.c. n. 4268) perveniva a questa Sezione una prima nota del Responsabile dei servizi finanziari, con la quale si comunicava la ritrasmissione della certificazione del patto di stabilità, con un saldo negativo pari a 87.000 euro. L'Amministrazione fa pervenire la nuova certificazione con nota prot. C.d.c. n. 4408 del 14/5/2018.

Quindi, con nota prot. Cdc n. 6364 del'11/7/2018 l'ente trasmetteva la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 3/7/2018, di adozione delle misure correttive conseguenziali alla deliberazione 96/2018/PRSP.

Le azioni intraprese sono così sintetizzabili:

- invio al Mef della nuova certificazione del patto di stabilità 2015;

- auto applicazione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di stabilità Interno 2015, con impatto sul bilancio di previsione 2019-2021;

- una nuova ricognizione dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, e l'elaborazione delle delibere per il riconoscimento. Dalla stessa emergono debiti fuori bilancio pari ad euro 90.883,20 e risultano formulate delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 lettera e), per euro 16.546,60 e di cui alla lettera a) per 74.336,60 euro, la copertura dei quali è garantita nel bilancio di previsione 2018-2020;

- nuova ricognizione dei rapporti di credito/debito con le società partecipate Gac-Golfo di Termini Imerese, Società Regolamentazione Rifiuti (SRR) Palermo Est, e Gal-Metropoli Est. Dalle rispettive ricognizioni emergeva che:

- o l'Ente non ha debiti al 31/12/2017 nei confronti della Società SRR e che i pagamenti effettuati nel 2018 sono relativi a quote di debito residuo per quote di funzionamento dell'anno 2017;

- o il comune non ha debiti al 31/12/2017 nei confronti di Gal- Metropoli Est e il mandato del 5/4/2018 era relativo a quote di funzionamento anno 2018;

- o il comune non ha debiti per gli anni 2015 e 2016 nei confronti di Gac-Golfo di Termini Imerese; la nota dell'8/5/2018 riporta un debito di 500 euro per costi per fatture da emettere relativamente all'anno 2017;

- o il comune ha chiesto con nota 24435 del 12/12/2017 informativa dei crediti e debiti reciproci con il Consorzio COINRES al Tribunale di Termini Imerese, il quale con sentenza 170/2014 aveva annullato le delibere di approvazione dei bilanci relativi al triennio 2017-2009 e, ad oggi, non esistono bilanci regolarmente approvati. I rapporti credito/debito alla data del 6/2/2018 (nota n.617) evidenzia un debito del comune di euro 42.714,48 relativi al 2015, per euro 22.502,93 e rimanenti relativi al 2017. L'Amministrazione precisa di aver adempiuto al pagamento dei debiti del 2015 (in quanto relativi a pignoramento presso terzi di crediti eseguito dai dipendenti del consorzio) a seguito sentenza del tribunale di Termini Imerese n.184/2015. In merito alle somme dovute per il 2017, pari ad euro 20.201,55, l'ente precisa che con procedimento RG n. 4676/2016 è stata promossa azione esecutiva contro COINRES ed il Giudice delle

Esecuzioni ha dichiarato l'obbligo in capo al comune di Altavilla quale terzo pignorato. In data 12/7/2017 il creditore pignoratizio notifica al comune l'ordinanza di assegnazione a favore dei creditori di euro 20.269,36. La somma liquidata risulta pari ad euro 19.470,56.

In merito ai rapporti con il consorzio COINRES, l'ente ha comunicato l'esistenza di erogazioni effettuate dalla Regione siciliana direttamente al CONRES, alcune delle quali non conosciute dall'Amministrazione, la quale comunque, ha accantonato somme per le eventuali, ulteriori, perdite Coinres, da ripianare.

Con nota prot. n. 6812 dell'1/8/2018, l'Organo di revisione trasmetteva copia del verbale del monitoraggio effettuato sulle misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 96/PRSP/2018.

Il Collegio dei revisori nel dare atto delle misure correttive adottate, ha comunicato di aver dichiarato congruo il fondo accantonato per le perdite del Consorzio COINRES e concludeva affermando che avrebbe monitorato l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità, nel bilancio 2019.

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

Con riferimento al controllo finanziario sul rendiconto 2017, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa era dato rilevare quanto segue:

1. il superamento dei valori soglia dei seguenti parametri di deficiarietà strutturale:
 - ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al tit. I e al tit. III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III, superiore al 65 % (99,25%);
 - consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari (triennio di riferimento 2015 2016 e 2017:

	2015	2016	2017
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	95.734,00	464.494,14	173.200,17
ENTRATE CORRENTI	6.078.584,17	6.266.956,40	7.036.775,20
% INCIDENZA	1,57	7,41	2,46

2. elevata incidenza del saldo positivo della gestione residui, pari ad euro 5.242.573,94, nella determinazione del risultato di amministrazione, parte (A) pari ad euro 7.699.225,97, considerata anche le criticità relative alla riscossione;

3. relativamente alla composizione del risultato di amministrazione:

- la riduzione del fondo contezioso al 31/12/2017 pari ad euro 334.826,01, rispetto all'ammontare al 31/12/2016 di euro 679.768,09 e l'utilizzo degli accantonamenti al 31/12/2016 per passività potenziali, per la copertura dei debiti fuori bilancio (euro 551.500,00). La stima del contezioso, comunicata con il rendiconto 2016, ammontava ad euro 535.000 e faceva riferimento ad un solo contezioso in atto, ritenuto con maggiore rischio di soccombenza. Al riguardo si rileva la necessità di un più accurata stima del contezioso al fine di adeguare l'accantonamento del fondo che risulta costantemente utilizzato;

- la riduzione dell'accantonamento per le perdite/passività potenziali da COINRES, pari ad euro 2.050.000, rispetto ad euro 2.475.000 accantonati al 31/12/2016;

- la necessità di conoscere la natura - libera o vincolata- delle entrate che concorrono alla definizione della parte destinata ad investimenti.

4. Relativamente alla gestione delle spese:

- il trend crescente degli oneri straordinari di gestione nel periodo 2015-2017 (principalmente debiti fuori bilancio);

- la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31 dicembre pari ad euro 90.883,50 (di cui euro 74.336,90 relativi a sentenze esecutive ed euro 16.546,60 per acquisto

di beni e servizi), riconosciuti nell'esercizio 2018 con deliberazioni di Consiglio comunale n. 30 e 31 del 3/7/2018. L'Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto segnala che nel quadriennio 2014-2017 risultano pagati debiti fuori bilancio per euro 1.512.296,98.

- la spesa per il personale subisce un incremento, nel 2017, di euro 15.043,50, dovuto al rientro presso l'ente di un dipendente in posizione di comando, ma rispetta il limite dell'art. 1, comma 557 della legge 296/06, rispetto al triennio precedente. L'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente calcolata includendo anche il costo per il personale del Consorzio COINES, risulta pari al 39,14%.

5. Relativamente alla gestione dei residui:

- la bassa capacità di realizzo dei residui attivi. La riscossione in conto residui dei titoli I e III è pari rispettivamente al 19% e all'8,3% e, in dettaglio, la percentuale di riscossione dei residui dei proventi da sanzioni amministrative per violazione del CdS è del 6,19%, la percentuale di riscossione dei residui TARSU è del 10,64%, la riscossione dei residui TARI è del 19,12%, la riscossione dei proventi del servizio idrico pari a 8,5% e la percentuale di riscossione dei residui ICI è del 20,8%;

- lo squilibrio tra residui attivi e passivi (della gestione residui) pari ad euro 4.601.149,78, per la maggior parte dovuti allo squilibrio tra residui attivi e passivi della parte corrente pari ad euro 3.963.391,32, e uno squilibrio dei residui della parte capitale pari a 619.334,07 euro.

- la presenza di residui attivi vetusti (ante 2013) dei titoli I e III di per un importo pari a 1.662.598,78 euro e relativi al titolo V per euro 144.224,04.

6. Relativamente alle Società Partecipate:

- la mancata doppia asseverazione degli organi di revisione dei prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci per il Consorzio COINRES.

- i risultati d'esercizio negativi nel triennio 2015-2017 della partecipata "Gruppo Di Azione Costiera Golfo Di Termini Imerese Società Consortile Cooperativa" (rispettivamente pari a - 4.409,00 nel 2015, -1.878,00 nel 2016 e -6.901,00 nel 2017) e di perdite portate a nuovo che nel 2017 ammontano a -8.954 euro;
- le perdite portate a nuovo della partecipata "G.A.L. Metropoli Est Società Consortile a r.l." che nel 2017 ammontano a -3.890 euro.

7. Relativamente alla reperibilità della documentazione e alla completezza della relazione trasmessa dall'organo di revisione:

- la mancata pubblicazione delle deliberazioni, con particolare riferimento a quelle relative all'approvazione dei documenti contabili, del riaccertamento dei residui e di riconoscimento di debiti fuori bilancio nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- la mancata compilazione del prospetto 2.2 "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate" che non permette di valutare la consistenza del FCDE;
- la mancata conciliazione nel questionario trasmesso dall'organo di revisione, tra il risultato della gestione e il risultato di amministrazione, dal quadro di conciliazione emerge un risultato di amministrazione al 31/12/2017 di euro 13.747.220,61;
- l'incoerenza con la risposta "NON RICORRE LA FATTISPECIE" fornita alla domanda "5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti " e l'importo di euro 3.722.719,54 , per crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale.

Inoltre, con riferimento al controllo finanziario sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, si rileva la mancata trasmissione della relazione di cui all'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005.

L'Amministrazione, con nota prot. Cdc n. 4251 del 29/5/2020, presentava memoria per l'adunanza del 3/6/2020, soffermandosi, prevalentemente, sulle criticità relative al rendiconto 2017.

In particolare, in merito ai parametri di deficitarietà, in detta memoria:

- confermava la bassa capacità di riscossione (confermata anche dal superamento del parametro P8 nel 2019) e indicava le misure adottate al fine di migliorare tale criticità, elencando gli atti con cui le stesse sono state adottate;

- confermava la bassa capacità di realizzo dei residui attivi, con riscossioni pari al 15,74% ed illustrava anche il trend decrescente della percentuale di riscossione della Tari, nel periodo dal 2014 al 2019.

Relativamente ai debiti fuori bilancio, che si confermano essere una criticità costante, illustrava che nel periodo dal 2014-2018, sono stati riconosciuti e liquidati debiti fuori bilancio per euro 1.610.736,94, di cui molti per importi rilevanti, per sentenze di cui alla lettera a) ex art. 194 TUEL.

In ordine al Fondo Contenzioso, l'Amministrazione ha comunicato, nella memoria, che nell'anno 2018 il Fondo è stato rimpinguato. Permane tuttavia la flessione registrata nel 2017.

Relativamente alla gestione dei residui, nella memoria l'Amministrazione conferma la criticità rilevata da questa Sezione, precisando che risultano particolarmente deficitarie le riscossioni dei proventi del servizio idrico integrato- anno 2009 e pregressi- nonché della Tarsu/Tari e dei proventi per violazioni a norme del codice della strada, la cui esazione *"procede con tempi eccessivamente lunghi"*. Il Comune in memoria, fa rilevare, comunque, il miglioramento della percentuale di riscossione della gestione di competenza della Tari (nel 2017 pari al 60,99%), rispetto alla precedente attività di riscossione affidata a Riscossione Sicilia Spa.

Ancora una volta, questa Sezione, rimarca la bassa capacità di realizzo e l'attivazione di misure di lotta all'evasione intraprese recentemente (2019) di cui si dovranno monitorare gli effetti in futuro.

Circa il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, l'Amministrazione nella memoria ha specificato che lo stesso, in sede di elaborazione rendiconto 2017, è pari ad euro 3.459.482,96. All'adunanza, a seguito di domanda del relatore, il dott. Camarda, nel ribadire quanto comunicato ha precisato, con riferimento all'anno 2019 - il fondo ammonta a circa 5 milioni 634 mila euro.

Circa l'accantonamento per perdite /passività COINRES, l'Amministrazione nella memoria per l'adunanza, nel richiamare la relazione allegata al rendiconto 2017, redatta ex art. 6, c. IV, del d.l. 95 del 2012, sinteticamente ne riporta i principali punti. Illustra, pertanto, che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con nota n. 24435 del 12/12/2017, ha richiesto informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il comune e il COINRES in liquidazione, partecipato dall'Ente, specificando che tale società, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa e nell'esercizio da parte dell'Ente dei poteri di cui al comma 3 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 ("Controllo Analogo"), avrebbe dovuto fornire prospetto dal quale evincere crediti e debiti tra gli enti.

Evidenzia, ancora, che non esiste asseverazione da parte degli organi del Consorzio dei crediti che l'ente vanta nei confronti del comune e non esistono bilanci legittimamente approvati del Consorzio. In generale, evidenzia che *"il rapporto giuridico e finanziario con il COINRES costituisce la maggiore criticità dell'Ente, a causa di una gestione non controllabile e una liquidazione che non accenna a definirsi, con ripercussioni di non poco conto sui costi gravanti sull'Ente per il personale e per la gestione del contenzioso del suddetto consorzio, di cui non è ancora acclarata la parte debitoria, in virtù della quale il comune è perennemente chiamato come terzo pignorato"*.

Precisa, ancora, che il Comune di Altavilla Milicia, con la pubblicazione del D.R.S. 390 del 31/12/2015, emesso dal Dirigente del Servizio 4 ° Finanze Locali del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, è venuto a conoscenza che i trasferimenti regionali di parte corrente hanno subito una decurtazione di € 91.526,62, a titolo di somme da recuperare per il piano finanziario di rimborso anticipazione ex art. 9 della L.R 13/2014, disposto a favore del COINRES. Successivamente, in seguito a richiesta del comune, con nota n. 25086 del 06/06/2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità comunicava che al Comune di Altavilla Milicia era stata imputata, e quindi decurtata dai trasferimenti regionali ordinari, la quota di € 304.708,83 per somme anticipate al COINRES S.p.a .

In data 20/06/2018 con nota 30579 - la Regione Sicilia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro trasmetteva le schede inerenti alle anticipazioni effettuate dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art.11 L.R. 14.05.2009 nr 6 e art 46 L.R. 12.05.2010 nr 11 del COINRES. Da tali schede emerge l'imputazione diretta da parte della Regione Siciliana nei confronti della Società Consortile delle somme per anticipazioni pari ad € 1.054.933,46.

Continua, ancora, l'Amministrazione comunale affermando che: "Invero, come si evince dalla Relazione ex art. 157 del D.lgs 267/2000 al rendiconto 2012, le uniche anticipazioni richieste direttamente dal Comune di Altavilla Milicia e precedentemente rilevate nelle proprie scritture contabili, eseguite ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/2009 e/o del comma 17 dell'art. 21 della L.R.19/2005 sono state le seguenti:

- € 92.400,00 ex l.r. 19/2005 art. 21 comma 17,
- € 123.293,77 ex l.r. 6/2009, art.11,
- € 200.000,00 ex l.r. 6/2009, art.11.

La situazione in base alla nota della Regione può essere riassunta nel modo seguente:

- Anticipazione richieste da Comune di Altavilla Milicia (ai sensi della art. 21 comma 17 L.R. 19/2005 e art. 11 L.E. 6/2009) €. 415.693,77,
- Anticipazioni complessivamente erogate da Regione al COI.N.R.E.S. €. 1.054.933,46 con una differenza di euro 639.239,69.

Detta somma risulta anticipata dalla Regione Sicilia al COINRES, in assenza di formale e valida istanza da parte dell'Ente Comunale, così come previsto dall'art.11 della L.r. 14/5/2009 n. 6.

Conclude, quindi, l'Amministrazione comunale affermando che *“Oltre ad erogare gli importi in spregio della normativa vigente ed in assenza di istanza proveniente dai competenti organi comunali, la Regione Sicilia ha omesso ogni e qualsivoglia comunicazione – sia preventiva che successiva -nei confronti del Comune circa l'avvenuta erogazione delle somme in favore del COINRES. La mancata comunicazione ha, pertanto, impedito all'Ente Locale di inserire la voce contabile nell'ambito dei relativi bilanci preventivi ed in generale nelle scritture contabili del Comune. Con sentenza del 10/04/2015 il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento iscritto al n. 105 dell'anno 2014 R.G., promosso da AMIA S.P.A. contro Coinres ha rigettato le contestazione avanzata da AMIA S.p.A. contro le dichiarazioni rese dai terzi pignorati nella considerazione “che in ogni caso i bilanci del consorzio relativi agli anni 2007-2008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 11/02/2014; che con riferimento gli anni successivi 2010, 2011, 2012 non risultano approvati i bilanci del predetto consorzio determinandosi così l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità di qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo.” Ad oggi non esistono bilanci approvati in modo legittimo dall'anno 2007 all'anno 2018”.*

Analogo contenuto, in tema di rapporti con il COINRES, è riportato nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017.

Nel corso dell'adunanza, il responsabile del Servizio finanziario dell'Amministrazione, su richiesta del relatore ha puntualizzato che: *“Nel mese di marzo scorso, a seguito di comunicazione di convocazione dell'Assemblea per deliberare sui bilanci dal 2008 al 2017, il comune di Altavilla M. ha richiesto copia dei documenti all'ordine del giorno, ma non ha ricevuto alcun riscontro. Al momento “ continua il dr. Camarda, “non è possibile quantificare l'eventuale massa debitoria nei confronti del COINRES; quello che è certo è che la Regione Sicilia ha erogato anticipazioni a favore del Consorzio per circa 1 milione 154 mila euro e tutte queste anticipazioni, ad esclusione di quelle richieste nel 2008 al 2010, non sono mai state autorizzate dal Comune: non esiste, infatti, alcun atto*

amministrativo comunale, né delibera di Giunta o di Consiglio, che autorizzi l'erogazione di tali anticipazioni. In egual maniera", spiega il dr. Camarda, "non è neanche possibile la certificazione dei debiti e dei crediti reciproci perché il Consorzio non ha un organo di controllo in quanto la nomina del collegio sindacale era all'ordine del giorno dell'assemblea che avrebbe dovuto tenersi a marzo".

Questa Sezione, al riguardo, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente e dal Collegio dei revisori nella documentazione in atti, non può non rilevare la gravità della situazione determinatasi, che coinvolge direttamente non solo il Comune di Altavilla Milicia, ma tutti i comuni facenti parte del Consorzio ora in liquidazione. Evidenti risultano, altresì, gli inadempimenti della gestione liquidatoria del COINRES la quale si trova di fatto senza bilanci regolarmente approvati sin dal 2006 - quindi da ben 14 anni- con continui aggravii di costi per le amministrazioni interessate, in assenza anche di un pur minimo riscontro alle richieste documentali di queste ultime.

Dalla relazione allegata al rendiconto 2017 risulta che della vicenda sono state interessate sia la Procura della Repubblica che la Procura regionale di questa Corte dei conti.

Così ricostruita in qualche modo la complessa vicenda dei rapporti di credito-debito tra il comune il COINRES, questo Collegio ritiene che non possono imputarsi all'Amministrazione comunale particolari responsabilità e negligenze, ma in ragione dell'evoluzione dei fatti e soprattutto auspicando una concreta soluzione all'annosa questione, ragionevolmente non più procrastinabile, si invita il Comune ad assumere ogni azione prudentiale atta a tutelare i propri interessi ed a continuare ad assumere le dovute iniziative volte a far chiarezza sui reciproci rapporti di dare/avere con il consorzio in liquidazione.

Relativamente alla perdita di esercizio della partecipata Gruppo di azione Costiera Golfo di Termini Imerese, l'ente, nella memoria ha comunicato che trattasi di una partecipazione esigua (la quota sociale è pari ad euro 250,00) e di perdite di piccoli importi. Risulta approvato il bilancio 2018 della società con una perdita di euro 6.901,00. La società, costituita per l'attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013, ha lo scopo di incrementare

e tutelare l'occupazione nel settore della pesca e nell'anno 2019 ha ricevuto i contributi europei relativi agli anni precedenti.

Relativamente alla partecipazione alla società G.A.L. Metropoli Est, per una quota pari ad euro 3.000,00, L'Amministrazione ha comunicato che anche in questo caso l'adesione è motivata alla possibilità di far fruire, alle realtà locali presenti nel territorio comunale, dei finanziamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020 in ambito agricolo - forestale, mediante la partecipazione ai bandi per le risorse previste nel PSR Sicilia. Il Bilancio 2018 risulta approvato e ha un utile di euro 763,00.

Relativamente alla reperibilità della documentazione, l'Amministrazione ha comunicato che nella Sezione Amministrazione Trasparente del comune, Sezione Bilanci, sono pubblicati i bilanci di previsione e i consuntivi fino al 2019, gli indicatori di bilancio. Le spese di rappresentanza i dati relativi all'indice di tempestività dei pagamenti. Nella sottosezione Corte dei conti sono pubblicate le deliberazioni della Corte.

Da atto che non sono pubblicate le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, questa Sezione controllo:

- ritiene superate le criticità come da misure correttive conseguenti alla pronuncia di questa Sezione n. 96/2018/PRSP;
- relativamente al rendiconto 2017, accerta le criticità, come individuate nei singoli punti della delibera.

L'adozione da parte della Corte dei conti di specifiche pronunce in tema di controllo finanziario ha lo scopo di evidenziare le criticità, consentendo all'amministrazione l'adozione di opportune misure correttive a chiusura del ciclo di controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge.

L'accertamento del permanere o meno delle rilevate criticità sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, unitamente alla valutazione sui documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti di un ciclo di controllo al seguente ciclo di bilancio, garantisce la migliore valutazione circa l'evoluzione dei fattori

rilevati assicurando, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

P. Q. M.

- ritiene superate le criticità come da misure correttive conseguenti alla pronuncia di questa Sezione n. 96/2018/PRSP;
- relativamente al rendiconto 2017, accerta le criticità, come individuate nei singoli punti della delibera;
- accerta il mancato invio del questionario sul rendiconto 2018.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei revisori del Comune di Altavilla Milicia (PA), nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio, in videoconferenza, del 3 giugno 2020.

IL RELATORE

Adriana La Porta

IL PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

Depositato in segreteria il 10 Luglio 2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE